CAPITOLATO N. 4

TUTELA GIUDIZIARIA COMPONENTI IL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE, DIRIGENTI, QUADRI E

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano:

LEGGE

Il Decreto Legislativo nº 209 del 2005 denominato codice delle assicurazioni.

REGOLAMENTI

I regolamenti di esecuzione della predetta Legge emanati dall'ISVAP e dal ministero delle attività produttive.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione redatto in conformità al Capitolato d'oneri approvato ovvero quest'ultimo coincidente.

POLIZZA

Il contratto che prova l'assicurazione.

CONTRAENTE

AMTAB SPA

ASSICURATI

Amministratori, Dirigenti e Quadri

CAPITOLATO

Complesso di norme contrattuali richiesto dal contraente pubblico o di pubblica utilità

COMPAGNIA

L'impresa assicuratrice.

RISCHIO

La probabilità del verificarsi del sinistro in base al grado di pericolosità dell'attività svolta dal contraente.

PREMIO

La somma dovuta alla Società.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il risarcimento del quale è prestata l'assicurazione.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

COSE

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE

Esercizio della mobilità di persone nei termini stabiliti dallo statuto e con le modalità previste Carta della mobilità mediante impiego autoveicoli, filoveicoli e/o tramvie, di linea e/o non linea, metropolitane anche di superficie, ivi compresi i servizi di interesse turistico, di scuolabus e trasporto di cose e/o persone mediante ferrovie, con tutte le strutture di supporto, quali depositi, officine, uffici e quant'altro di attinente all'attività complessiva, nonché tutte le attività infrastrutturali riconducibili ai suddetti servizi, compresa la vigilanza e lo sgombero delle corsie e delle fermate riservate alla libera percorrenza dei mezzi pubblici. Detta attività può essere svolta anche congiuntamente con la partecipazione diretta indiretta ad Enti, Società e Consorzi di impresa o simili.

Proprietaria, comodataria, locataria o detentrice di fabbricati inerenti la propria attività ed anche ad altri usi esercente attività collaterale quale parcheggi, gestione di aree attrezzate e servizi connessi e comunque tutte le attività previste dall'oggetto sociale aziendale anche condotte a mezzo di Società a scopo di lucro e/o no profit, per l'eventuale appalto delle quali risponde quale committente. Ogni altra attività riconducibile direttamente o in riferimento alla descrizione qui esposta.

REQUISITI DELL'IMPRESA ASSICURATRICE

Ai sensi del D.Lgs. 209/05 l'Impresa è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n...... del pubblicato in G.U. n..... del

NOTA BENE

Questa polizza integra le prestazioni previste dall'art. 2.10 della PolizzaR.C. dei Componenti il Consiglio di Amministrazione, Dirigenti e Funzionari ed estende la tutela giudiziaria anche in casi non previsti dall'art. 1917 - III° comma C.C.

Art. 1) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 PROVA DEL CONTRATTO

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

Non è richiesta la registrazione del contratto.

Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della gerenza o agenzia dell'Impresa che concede la copertura assicurativa ovvero del broker che gestisce i contratti.

PREMIO 1.2 PAGAMENTO \mathtt{DEL} DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se alle scadenze convenute non venissero pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza (art. 1901 II cpv. C.C. ed art. 1932 C.C.) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene pagato dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. Trascorsi 30 giorni da quello della scadenza del premio, la Società ha il diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto fermo il diritto al pagamento della quota di premio corrispondente al periodo intercorrente fra la scadenza del premio e la data della risoluzione del contratto.

1.4 PAGAMENTO FRAZIONATO DEL PREMIO ANNUO

L'Impresa s'impegna di concedere, a richiesta del Contraente, il frazionamento del premio annuo. In tal caso il Contraente, a richiesta dell'Impresa, è tenuto al pagamento dei diritti di frazionamento nella misura indicata nell'Allegato e comunque in misura strettamente legata alle variazioni del Tasso ufficiale di sconto.

1.5 FORMA DEI RAPPORTI FRA LE PARTI CONTRAENTI

La Società si impegna a concordare con l'Azienda assicurata la forma e i contenuti dei rapporti gestionali del contratto, dall'atto della stipula alla scadenza, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri, per la quale possono predisporsi di comune accordo regolamenti e forme di comunicazione on line.

1.6 VARIAZIONI DEL RISCHIO

Qualora, nel corso del contratto si verifichino variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società. Ove l'azienda assicurata sia in grado di fornire alla Società un certificato di Sicurtà rilasciato da Società di Certificazione attestante la rispondenza di tutte l'attività aziendale ai parametri di leggi, regolamenti e

buona tecnica, il premio di assicurazione potrà, di concerto fra le parti, essere rivisto in funzione della conseguente diminuzione del rischio, nell'ambito degli standard di sicurezza che l'azienda si obbliga a garantire nella carta dei servizi depositata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Funzione Pubblica.

1.7 DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE

aggravante si è verificata.

sulla base delle dichiarazioni del Contraente. L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Impresa il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con

L'Impresa presta la garanzia e determina il premio

Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo o colpa grave possono comportare od il mancato pagamento del danno od un pagamento ridotto, nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'art.1892 C.C.

decorrenza dal momento in cui la circostanza

1.8 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre garanzie polizze da lui stipulate per lo stesso rischio nei rami danni non RC.

Per quanto attiene, invece, le polizze eventualmente stipulate dall'assicuratore diverso dal Contraente per gli stessi rischi, la presente garanzia conserverà valore di secondo rischio con premio conseguente, ove ne ricorrano le condizioni.

1.9 ONERI FISCALI E RESPONSABILITÀ FISCALE DELL'IMPRESA Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente. Eventuali aumenti o diminuzioni di aliquota che si verifichino in corso di contratto vengono imputati alla prima scadenza contrattuale anche rateale.

L'impresa si impegna a prestare comunque la garanzia anche nel caso in cui il premio pagato venga pignorato da Equitalia Spa a seguito della segnalazione di legge effettuata dal contraente.

1.10 FORO COMPETENTE

In caso di controversia giudiziale o arbitrale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

1.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED AI REGOLAMENTI ISVAP
Per tutto quanto non espressamente regolato dalle
condizioni contrattuali valgono le norme di legge
italiane e comunitarie ai sensi del D.Lgs. 209/05
ed evoluzione regolamentare ISVAP.
Per quanto attiene gli aspetti regolamentari
scaturenti dalla gestione della polizza, si fa

altresì rinvio agli accordi fra le parti.

1.12 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole al Contraente e/o Assicurato.

Art. 2) CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, le spese di perizia, assistenza, patrocinio e difesa, stragiudiziali e giudiziali, comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di soccombenza, che dovessero essere sostenute dagli Assicurati, così come individuati nell'Allegato, a tutela dei loro interessi a seguito di atti e fatti involontari commessi nel periodo di efficacia dell'assicurazione relativi alla funzione da loro esercitata per conto del Contraente.

L'assicurazione vale anche per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato od al Contraente nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto dell'assicurazione e non siano state ancora presentate né all'Assicurato né al Contraente.

La garanzia vale purché non vi sia conflitto di interessi con l'Azienda.

Tale copertura viene prestata secondo le modalità previste dal Dlgs 209/05.

Si precisa che, fatte salve le esclusioni riportate al successivo punto 2.5, la garanzia è operante in relazione a procedimenti di responsabilità civile, penale e contrattuale, anche se conseguente a fatti costituenti reato, compreso il patteggiamento. Sono inclusi anche i

procedimenti di fronte al difensore civico e alle stanze arbitrali.

Le garanzie e le tutele di cui sopra sono escluse nei casi di dolo e colpa grave del dirigente accertati con sentenza passata in giudicato.

In tali casi resta da parte dell'impresa il diritto alla rivalsa.

2.2 SPESE COMPRESE NELL'ASSICURAZIONE

La garanzia è operante per le spese necessarie:

- a) per ottenere il risarcimento dei danni alla persona ed alle cose subiti dall'Assicurato per fatto colposo o doloso di terzi nell'esercizio della sua attività;
- b) per resistere ad azioni o pretese in relazione a procedimenti di responsabilità civile, contrattuale o penale aperti a carico dell'Assicurato e/o del Contraente in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento della funzione esercitata dall'Assicurato nell'adempimento dei compiti di ufficio;
- c) per resistere ad azioni o pretese in relazione a procedimenti di responsabilità civile o penale conseguenti a contaminazione o inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo da qualsiasi causa originate.

La scelta dei legali compete all'impresa, recepito il parere del contraente e dell'assicurato.

2.3 ESISTENZA DI ALTRE COPERTURE

Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'art. 1917 C.C. in conseguenza di polizza R.C. stipulata dal Contraente e/o singolo Assicurato relativa all'attività dichiarata in polizza, la garanzia prevista dal presente contratto opera:

- ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e soccombenza;
- in eccedenza rispetto a quanto previsto nella suddetta assicurazione.

2.4 GIURISDIZIONE ITALIANA

L'assicurazione vale per i fatti o gli atti soggetti alla giurisdizione italiana e dell'Unione Europea.

2.5 ESCLUSIONI

L'assicurazione non obbliga la Società quando la controversia:

- a) deriva da fatto doloso dell'Assicurato, salvo il caso in cui, sussistendo imputazione per reato doloso, questa decada per assoluzione, amnistia, indulto, prescrizione; o si trasformi in imputazione per reato colposo,
- b) è conseguente a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;
- c) deriva dal rapporto di servizio e/o da vertenze sindacali con l'Ente di appartenenza;
- d) è originata da eventi di circolazione terrestre di navigazione;
- e) è conseguente a detenzione di sostanze radioattive;
- f) sorge in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato, atti di vandalismo da chiunque provocati.

2.6 PERSONE ASSICURATE

I nominativi delle persone assicurate sono indicati nell'Allegato.

2.7 VARIAZIONE DEGLI ASSICURATI

Tutte le variazioni numeriche e/o di identità delle persone assicurate, intervenute successivamente alla stipulazione del contratto - aggiunte, sostituzioni, esclusioni - debbono essere comunicate alla Società da parte del Contraente entro quindici giorni da quello in cui la stessa ne viene a conoscenza.

La garanzia è valida o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale apposto sulla raccomandata o dalle apposite indicazioni delle comunicazioni telegrafiche o del fax.

2.8 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di un anno a decorrere dal 31 luglio 2010 e non è tacitamente rinnovabile alla scadenza del 31 luglio 2011.

Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino a 12 mesi.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura esclusi aumenti a qualsiasi titolo che non siano riferibili alla movimentazione delle partite contrattuali. A richiesta del contraente e concordemente con l'assicuratore il presente contratto può essere rinnovato ad analoghe condizioni e per un periodo non superiore a quello precedente.

2.9 MASSIMALI DI GARANZIA

I massimali di assicurazione sono indicati nell'Allegato.

2.10 ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Il premio è annuale ed è determinato in cifra fissa per ciascun Assicurato per tutta la durata del contratto, indipendentemente dalla categoria di attività alla quale esso appartiene (Componenti il Consiglio di Amministrazione, Dirigenti e Funzionari e Collegio Sindacale).

La garanzia è valida per le persone indicate nel contratto al momento della sua stipulazione e per quelle che siano state successivamente segnalate alla Società mediante: lettera raccomandata, telegramma o telefax da parte del Contraente.

2.11 REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO

Entro sessanta giorni dal termine dell'anno assicurativo si procederà alla regolazione del premio dovuto in via definitiva in base alle segnalazioni pervenute alla Società moltiplicando il numero degli Assicurati in aumento o in diminuzione per il premio concordato per ciascun Assicurato, in proporzione al periodo di copertura.

Il conguaglio delle differenze attive o passive risultanti dalla regolazione del premio deve essere corrisposto entro quindici giorni dalla relativa comunicazione scritta inviata dalla Società.

2.12 <u>DENUNCIA DEL SINISTRO E COMUNICAZIONI ALLA</u> SOCIETA'

Entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento o dall'invio di un atto giudiziale dal quale possa conseguire una controversia che impegni la garanzia prestata, il Contraente deve fare denuncia di sinistro alla Sede Territoriale od all'Agenzia a cui è assegnata la polizza, a mezzo di lettera raccomandata inviata alla medesima. Nella denuncia del sinistro, oltre all'indicazione del numero della polizza, il Contraente deve esporre fedelmente le cause del fatto, indicandone le circostanze di tempo e di luogo, nonché le generalità degli eventuali testimoni e delle persone interessate.

Nell'atto di denuncia del sinistro il Contraente dovrà indicare alla Società il nominativo di un legale di sua fiducia a cui vuole sia affidata la causa. Entro 8 giorni dall'inoltro della denuncia, l'Assicurato dovrà conferire l'incarico al legale prescelto, rilasciandogli la necessaria procura e dandone comunicazione (entro lo stesso termine) alla Società. La Società potrà acquisire anche direttamente dal legale designato, e fino alla conclusione della vertenza, ogni utile informazione, nonché copie di atti o documenti, il tutto con dispensa dal segreto professionale.

Le stesse disposizioni si applicano per la scelta del consulente o del perito.

2.13 LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

La Società liquiderà all'Assicurato od al Contraente solo dopo aver valutato la sussistenza della garanzia ed in presenza di regolare parcella, tutte le spese sostenute entro il limite del massimale stabilito, anche anticipando gli importi in corso di causa. Tutte le somme comunque ottenute

per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi spettano integralmente all'Assicurato od al Contraente. Mentre, quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari, in favore dell'Assicurato o del Contraente, spetta alla Società, nei limiti dell'esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l'art. 1916 C.C..

Le spese legali e peritali di soccombenza sono a carico della Società, anche se pattuite transattivamente, ad esaurimento di quanto è a carico eventualmente di altro assicuratore.

Le spese di soccombenza vengono corrisposte sulla base del titolo giudiziale o stragiudiziale (transazione) che obbliga l'Assicurato od il Contraente al pagamento.

Sono a carico dell'Assicurato o del Contraente le somme dovute per:

- pene pecuniarie inflitte da un'Autorità
 Giudiziaria;
- le multe, le ammende e le sanzioni amministrative in base alla circolare ISVAP n. 246 del 22/5/95;
- le spese di amministrazione e di giustizia penale.

2.14 OBBLIGO DELL'IMPRESA DI FORNIRE ANNUALMENTE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Alla fine di ogni esercizio l'Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi di primo anno riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati, così come previsto dal Dlgs 209/05.

2.15 COASSICURAZIONE

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, dichiari di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che l'Impresa deroghi all'art. 1911 C.C. rispondendo in solido nei confronti dell'assicurato per tutte le coassicurazioni presenti nel riparto.

2.16 RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA OPERANTE IN ITALIA AVENTE LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA GESTIONE DEI SINISTRI. L'Impresa, ai sensi del Dlgs 209/05, indica il Sig. residente in quale rappresentante per la gestione sinistri.

ALLEGATO

costituente parte integrante del contratto tutela giudiziaria Componenti il Consiglio di Amministrazione, Dirigenti e Funzionari

A-1) PROFILO DI RISCHIO

1) RISCHIO ASSICURATO : Tutela Giudiziaria

2) CONTRAENTE : AMTAB SPA

3) DECORRENZA : 31 luglio 2010

4) SCADENZA : 31 luglio 2011

5) MASSIMALI DI GARANZIA:

Il massimale assicurato pro-capite è di € 50.000,00.

- 6) CALCOLO DEL PREMIO

 - 6 b) Premio totale tassabile

n..... x €(.....) = €

- 6 c) Oneri fiscali % (per cento)
- 6 d) Premio finito: € (.......)
- 7) DIRITTI DI FRAZIONAMENTO

In caso di pagamento del premio annuo con frazionamento, i relativi diritti sono previsti nella percentuale del(.....) sul premio tassabile.

A-2) ELENCO PERSONE ASSICURATE:

1) Componenti il Consiglio di Amministrazione effettivi e supplenti

DI MATTEO ANTONIO SIMONE GIUSEPPE DE CANDIA VINCENZO

2) Direttore Generale e Dirigenti

LOZITO NUNZIO

3) Funzionari

AVANTAGGIATI DOMENICO BRANCALE DOMENICO DE CANDIA CAMILLA PINTO PAOLO

ROGRAZIONE STEA VITO SANTAMARIA ANTONIO SOLDANO ONOFRIO	
ZONNO EMANUELE	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
, lì	
To Grantal S	T1. G
La Società	Il Contraente

PUGLIESE CLAUDIO

APPENDICE

garanzia tutela giudiziaria

Con la presente si assicura i dirigenti del contraente per la tutela legale per procedimenti civili e penali direttamente connessi all'esercizio delle all'esercizio delle funzioni attribuite agli stessi e limitatamente ai casi in cui l'azienda di appartenenza venga a cessare, ovvero sia incorsa in una procedura concorsuale, oppure non sia esperibile, nei confronti della stessa, la procedura esecutiva, in quanto detta procedura si sia conclusa negativamente.

La presente garanzia copre ogni spesa per tutti i gran gradi di giudizio relativamente ai suddetti procedimenti civili e penali, a capo fermo il resto

 	1.1

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE